



**QUESITI REFERENDARI A cura dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica**

**DIRITTO DI FAMIGLIA**

**1) Legalizzazione convenzioni matrimoniali**

**Volete voi che sia abrogato l'art. 160 del codice civile (Diritti inderogabili), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262?**

Si tratta della norma che limita i diritti di scelta delle coppie nell'ambito dei regimi patrimoniali della famiglia e, più in generale, essendo espressione delle finalità pubblicistiche del matrimonio e del valore istituzionale di esso, sottratto alla volontà delle parti, pone un ostacolo al riconoscimento, anche in Italia, della validità di convenzioni matrimoniali, non solo patrimoniali, ma anche di carattere personale.

**2) Separazione senza colpa**

**Volete voi che sia abrogato l'articolo 151, comma 2 del codice civile (Separazione giudiziale), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, così in esso formulato: «Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio»?**

L'abrogazione della separazione per colpa (oggi addebito) fu già richiesta al momento della riforma del diritto di famiglia del 1975 e stralciata all'ultimo momento. Si tratta di istituto inutile e dannoso, perché fomenta la conflittualità coniugale ed è figlio della vecchia mentalità per la quale se un matrimonio finisce, vuol dire che qualcuno ha sbagliato e non che esso ha esaurito la sua forza vitale.

**3) No all'imposizione del cognome del marito**

**Volete voi che sia abrogato l'art. 143 bis del codice civile (Cognome della moglie), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e conseguentemente siano abrogati l'art. 156 bis del medesimo codice ed i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 della legge 898/1970 ?**

Si tratta di prendere atto del fatto che la donna non usa più il cognome del marito e che è giusto sia così.

**4) Interesse del minore nell'assegnazione della casa**

**Volete voi che sia abrogato l'art. 337 sexies del codice civile (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, come inserito dall'art. 55 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, limitatamente alle seguenti par: «o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio»?**



Si tratta di una norma contraria al principio del superiore interesse del minore, che permea il diritto minorile e di famiglia, in quanto toglie ai figli la casa già coniugale per effetto di comportamenti del genitore e non in relazione a valutazioni del giudice in ordine all'effettiva determinazione del predetto interesse.

**5) Fecondazione anche per single e coppie dello stesso sesso**

**Volete voi che sia abrogato l'art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in tema di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle seguenti parti: "coppie di", "di sesso diverso, coniugate o conviventi", "entrambi viventi"?**

Con l'abrogazione, l'accesso alle tecniche di procreazione assistita viene consentito anche alle coppie same sex e single.

*Testo legge ART. 5. (Requisiti soggettivi). 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ~~coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.~~*

**6) Adozione in casi particolari anche a coppie dello stesso sesso**

**Volete voi che sia abrogato l'art. 294, comma 2 del codice civile (Pluralità di adottati o di adottanti), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, così in esso formulato: «Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie» e, conseguentemente, l'art. 55 della legge 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia), limitatamente alla seguente parte: «294»?**

L'abrogazione fa cadere il divieto di adozione dello stesso adottando, con le modalità dell'adozione in casi particolari, da parte di due persone che non siano sposate tra loro e, quindi, anche da parte delle coppie unite con il vincolo dell'unione civile (same sex).

**7) Adozione anche a coppie non matrimoniali**

**Volete voi che siano abrogati i commi 1, 2, 4 e 7, quest'ultimo limitatamente alle parole "ai medesimi coniugi, dell'art. 6 della legge 184/1983?"**

In questo modo si apre la strada all'adozione da parte delle coppie non matrimoniali e quindi, oltre alle coppie etero non coniugate, anche alle coppie unite in unione civile (same sex) non per l'adozione in casi particolari, come avviene per il quesito precedente, ma per l'adozione piena!



*Il testo della legge è il seguente:*

*TITOLO II Dell'adozione Capo I Disposizioni generali Art. 6.*

- 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.*
- 2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.*
- 3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.*
- 4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.*
- 5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.*
- 6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.*
- 7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*

#### **8. Riconoscimento Bambini nati all'estero con GPA.**

**Volete voi che sia abrogato l'art. 567 del codice penale (Alterazione di stato), approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alle seguenti parole: «o altre falsità»?**

Anche in questo caso si propone l'alterazione di una formula inadatta, per la sua genericità, al diritto penale. Si tratta della norma che è stata utilizzata per perseguire chi avesse ottenuto all'estero, in Paesi che consentivano la fecondazione eterologa o la genitorialità omosex, un atto di nascita conforme alla legislazione degli stessi, ma non a quella italiana. La proposta vuol rendere l'art. 567 del codice penale conforme alla prescrizione dell'art. 1 del medesimo (norma di primaria civiltà giuridica), nella parte in cui lo stesso afferma che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge. Per affermare il principio è dovuta intervenire la Corte di Cassazione, con sentenze come quella di cui, di seguito, si riporta la massima: Non integra il reato di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, comma secondo, cod. pen., la trascrizione in Italia di un atto di nascita legittimamente formato all'estero, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia. (Fattispecie relativa a minore nato in Ucraina, nazione che ammette la maternità surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga almeno per metà ad uno dei due genitori). (Cass. 48696/2016). Sentenze di tal tipo,



ASSOCIAZIONE  
LUCA COSCIONI  
PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

nonostante la funzione nomofilattica della Corte, non impediscono che interpretazioni difformi continuino a verificarsi.